



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 3/2019 R.G. C.P.

Decreto

Il tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott.ssa Stefania Grasselli	Giudice relatore-estensore

Letto il ricorso *ex art.* 160 e 161 comma 6 l.f. con cui la società RAVARA LUIGI S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE in persona dei liquidatori e legali rappresentanti *pro tempore* Alberto Ravara e Paola Ravara (C.F. 00111010195), con sede in Cremona, via Brescia n. 83, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione entro il termine assegnato dal giudice, per integrare la domanda;

ritenuta la competenza territoriale *ex artt.* 9 e 161 l.f., avendo la società istante sede da oltre un anno in Cremona (CR);

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo allegato al ricorso un'aggiornata visura camerale (doc. 3), i bilanci degli ultimi tre esercizi (doc.ti 5, 6, 7 e 8), l'elenco nominativo dei creditori (doc. 4) e comprovato i poteri *ex art.* 152, comma 2, lett. b) l.f. in capo ai liquidatori (doc.ti 1 e 2);

rilevato che, tuttavia, la suddetta deliberazione non appare depositata ed iscritta nel registro delle imprese *ex art.* 2436 c.c., come richiesto dall'art. 152, ultimo comma, l.f.;

preso atto della comunicazione del ricorso al P.M. ed al Registro delle Imprese, nonché del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di concordato preventivo;



ritenuta la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.f. (v. bilanci);

ritenuto che la fissazione di un termine superiore a quello minimo deve essere congruamente motivata e che, nel caso in esame, la richiesta del termine massimo di giorni centoventi non appare, allo stato, suffragata dalla sussistenza di situazioni particolari;

ritenuto, per quanto innanzi esposto, di concedere termine di giorni sessanta, da calcolarsi con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

rilevato che il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione fissato dal tribunale ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 161 l. f. ha natura processuale e, quindi, il suo decorso è sospeso di diritto *ex* art. 1 l. 742/1969 dal 1 al 31 agosto;

ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, l.f., di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sulle operazioni economiche, sugli atti di gestione finanziaria dell'impresa, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto, altresì, che i suddetti obblighi informativi debbano essere adempiuti sino all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori;

ritenuto pertanto opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, riferendo immediatamente al tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

dispone

che la società provveda agli adempimenti di cui all'art. 152, ultimo comma, l.f., depositando visura camerale conseguentemente aggiornata;

fissa

ex art. 161 comma 6 l.f., termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione del presente decreto per presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f.;



pone

a carico della ricorrente, quale obbligo informativo *ex art.* 161, comma 8, l.f., sino all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori, quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

pone

a carico del commissario giudiziale l'obbligo di relazionare al giudice delegato con la medesima periodicità;

avverte

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione *ex art.* 163 l.f. potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

avverte

altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;

nomina

il commissario giudiziale nella persona della dott.ssa Barbara Magnoni, con studio in Crema, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall..

Si comunichi alla ricorrente, al P.M., al Registro delle Imprese ed al commissario giudiziale.

Così deciso in Cremona, alla camera di consiglio del 18/07/2019

Il giudice estensore
dott.ssa Stefania Grasselli

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

